

STATUTO
della
Consorzio provinciale per gli studi e la formazione S.c.a.r.l.

ART. 1

(Costituzione)

1.1 Su iniziativa della Provincia di Frosinone è costituita una società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, denominata **"Consorzio provinciale per gli studi e la formazione"**, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, e del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato con d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 operante nell'ambito di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo il modello dell'*inhouseproviding*, così come regolato dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia.

1.2 La società non persegue finalità di lucro.

1.3 La Società assume la seguente denominazione:

"Consorzio provinciale per gli studi e la formazione Società consortile a responsabilità limitata", più brevemente indicata **"C.P.S.F 2017 S.c.a.r.l."**

1.4 La società ha sede nel Comune di Frosinone (FR)

1.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali

ART.2

(Sede e durata)

2.1 La Società ha sede legale in Frosinone, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 La durata della Società è a tempo indeterminato.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della Provincia di Frosinone.

2.4 I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno centottanta giorni.

ART. 3

(Oggetto sociale)

3.1 La Società non ha fini di lucro ed opera quale soggetto attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia di Frosinone sia in ordine alla costituzione di un sistema formativo territoriale per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta di formazione qualificata nonché, quale strumento di politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle deleghe e funzioni trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della L.R. n° 23 del 25 febbraio 1992, della L.R. n° 14 del 06 agosto 1999, della L.R. n° 5 del 20 agosto 2015 e della L.R. n. 17 del 31 dicembre 2015, nonché dei successivi atti attuativi. Inoltre, in stretta relazione con la Provincia di Frosinone, la Società svolge la funzione di strumento operativo anche per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dall'Ente stesso e derivate da specifiche deleghe regionali ovvero dagli altri soci.

Più in generale la Società svolge una funzione di servizio a tutto il contesto provinciale: sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema universitario, sistema del privato sociale. In tal senso la Società opera finalizzando in primo luogo la propria programmazione a quell'area di interventi formativi più direttamente indirizzati all'assolvimento di diritti/doveri quali: il diritto dovere di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale dell'istruzione e formazione, l'obbligo formativo previsto dalla tipologia contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie contrattuali, l'orientamento professionale e al lavoro previsto dalle funzioni relative alle politiche del lavoro e come strumento di politica attiva e quant'altro previsto dalle normative vigenti e in divenire.

La Società indirizza la propria offerta formativa verso quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai cittadini, occupati e non, l'accesso a professioni non diversamente regolamentate da normative regionali o nazionali, ovvero per l'acquisizione di titoli che consentano l'esercizio di specifici mestieri. Inoltre potrà operare, in raccordo e collaborazione con altri organismi di natura pubblica o privata, per assolvere a specifiche richieste finalizzate a garantire forme di educazione e formazione superiore e continua e degli adulti, siano essi occupati che in cerca di occupazione.

La Società realizza tali interventi sia con il concorso di risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio e di altri Enti Locali o altre risorse appositamente previste confacenti allo scopo sociale (es. fondi interprofessionali ecc).

3.2. La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali, dalle quali dovrà provenire oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio valore della produzione.

3.3. La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed economicità, dell'oggetto sociale, ivi compreso l'attività formativa autorizzata in autofinanziamento, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in misura inferiore al 20% (venti per cento) del proprio valore della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

3.4. La Società ricopre una funzione eminentemente attuativa. La Provincia di Frosinone esercita quindi in esclusiva tutte le funzioni conferite dalle normative vigenti.

Art. 4

Capitale sociale partecipazioni sociali e soci

4.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 500.000,00 / 1.000.000,00 (cinquecentomila/00 / unmilione/00).

4.2 Le partecipazioni sono divisibili.

4.3 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

4.4 Possono essere soci soggetti, pubblici o privati che risultino avere interessi comuni con gli enti associati, quali:

a) Pubblici

Enti locali, Comunità Montane, Unione dei Comuni, (interessati alla presenza sul territorio di competenza di una struttura formativa); Università, Camere di Commercio, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, Società pubbliche, sotto qualsiasi forma costituite

b) Privati

Associazioni/organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, enti no profit, nonché società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali comunque utili per il loro raggiungimento con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione o dell'orientamento con partecipazione in forma singola o associata (es. ATI o ATS) che operano

nella Regione Lazio nell'ambito della formazione professionale e dell'orientamento con attività sia finanziata che non finanziata ma comunque autorizzata dalla Regione Lazio.

c) Enti di ricerca

In relazione alla natura giuridica pubblica/privata, collocati tra il gruppo di soggetti di cui alla lettera a) o tra i soggetti di cui alla lettera b).

4.5 Il valore nominale complessivo detenuto dalla parte pubblica non può essere inferiore al 51%

4.6 Il valore nominale complessivo detenuto dalla provincia non può essere inferiore al 31% del 51% della parte pubblica (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il valore complessivo dei soggetti privati non può superare il 49%, ogni soggetto privato non può superare il 20% del 49 % del complessivo della quota privata.

Art. 5

Operazioni sul Capitale

5.1 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.2 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

5.3 Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.4 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Art. 6

Fondo Consortile

6.1 Viene costituito il fondo consortile della S.r.l., per il quale ciascuno socio versa un contributo in denaro annuale proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale che costituisce il fondo consortile ordinario della Società.

6.2 L'entità del contributo viene determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale da parte dell'Assemblea dei soci.

6.3 L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del Fondo Consortile dell'anno successivo.

6.4 Resta sempre salva la facoltà dei soci di effettuare versamenti di ulteriori contributi.

Art. 7

Ammissione di nuovi soci

7.1 L'ingresso di nuovi soci avverrà tramite sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è subordinato al parere favorevole dell'Assemblea dei Soci da esprimersi con delibera motivata a maggioranza dei voti di cui all'art. 14 in relazione all'oggetto sociale di cui all'art. 3 e alla qualifica dell'aspirante socio.

7.2 I soci ammessi accettano incondizionatamente le norme contenute nel presente statuto e nei patti parasociali e danno esecuzione alle obbligazioni assunte.

Art. 8

Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

8.2 Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

8.3 Il socio che intende alienare tutte o parte le proprie quote deve anticipare i nominativi degli eventuali acquirenti prima di offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel registro delle imprese, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per raccomandata o P.E.C. o qualunque altro mezzo avente medesima efficacia.

8.4 Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

8.5 Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri soci che intendono esercitarlo.

8.6 Per il trasferimento delle quote a terzi è richiesta la verifica del possesso da parte dell'eventuale acquirente dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione delle società nell'art.5 del presente statuto da parte dell'organo amministrativo.

Art. 9

Limitazione del socio

9.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Il socio pubblico potrà altresì recedere dalla società per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche in relazione ad aspetti economico-finanziari, o per nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario che ha determinato l'adesione alla società.

Art. 10

Modalità di esercizio del diritto di recesso

10.1 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R. o mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

10.2 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

10.3 Il socio pubblico che intende recedere ai sensi dell'art.10, ultimo comma, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante P.E.C. altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, nel termine massimo di tre mesi prima della fine dell'esercizio e si intende efficace a decorrere dal nuovo anno.

10.4 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.5 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. o mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, ad

acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 11

Decisione

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso;
- d) attribuzione della funzione di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- f) modifiche dello statuto;
- g) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) approvazione del budget o bilancio di previsione;
- i) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;
- j) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00;
- k) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00;
- l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget.

11.2 I soci decidono, inoltre, sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 12

Assemblea dei soci

12.1 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

12.2 La convocazione dell'assemblea è fatta con ogni mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

12.3 L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.4 In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

12.5 In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

12.7 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

12.8 Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

12.9 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente è coadiuvato da un segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.10 Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale deve indicare gli elementi di cui all'art. 2375 Codice Civile.

12.11 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Art. 13

Quozienti decisionali

13.1 Tutte le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

Art. 14

Amministrazione

14.1 La società è amministrata in alternativa:

a) da un amministratore unico, espressione della quota di capitale sociale sottoscritta dalla minoranza;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

14.2 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

14.3 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'Art.11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

14.4 All'amministratore Unico si applicano le disposizioni del presente statuto previste per il Consiglio di Amministrazione.

14.5 L'organo amministrativo può redigere regolamenti interni diretti a disciplinare le materie ad essi rinviate dallo statuto.

14.6 Detti regolamenti verranno presentati alla approvazione dell'assemblea dei soci.

14.7 Ogni regolamento approvato vincola tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15

Nomina e cessazione degli amministratori

15.1 Gli amministratori restano in carica tre esercizi, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori, i quali sono rieleggibili per un solo mandato, devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

15.2 Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c..

Art. 16

Consiglio di amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, a maggioranza, nomina fra i suoi componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, espressione della quota di capitale sociale sottoscritta dalla minoranza.

16.2 Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, espressione della quota di capitale sociale sottoscritta dalla maggioranza, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto.

16.3 Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia. Alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza con ogni strumento idoneo ad assicurare il ricevimento della convocazione e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione, contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

16.4 La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

16.5 L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

16.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

16.7 Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

16.8 Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

Il consiglio di amministrazione, a titolo semplificativo, delibera in materia di:

- Conferimento, ai sensi del vigente CCNL della Formazione professionale, delle funzioni di direttore generale individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato;
- Dotazione organica e organigramma del personale;
- Piano annuale dei fabbisogni del personale;
- Trattamento economico e giuridico del personale conforme al CCNL degli operatori della formazione professionale;
- Assegnazione del personale alle singole aree funzionali ed alle sedi operative;
- Programmazione annuale e pluriennale delle attività formative e finanziate e non da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Pianificazione interventi necessari per conseguire accreditamento regionale, certificazione qualità, ISO 9001, Sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Approvazione regolamenti amministrativo contabile e procedure di spesa;
- Regolamento rapporti allievi;
- Regolamento organizzativo: allievi e personale;

- Nomina dell'Organismo di vigilanza, di cui al dlgs 231/2001, con presidente espressione della quota di capitale sociale sottoscritta dalla maggioranza.

Art. 17

Compenso agli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili;

agli amministratori può competere altresì una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione, la cui misura è stabilita con decisione dei soci.

17.3 Sono fatte salve le limitazioni ai compensi degli amministratori di società pubbliche in conformità alla vigente normativa e successive modifiche.

Art. 18

Rappresentanza sociale

18.1 La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Diritto di informazione dei soci

19.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

19.2 I professionisti di cui il socio intende eventualmente avvalersi dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati, o in altri albi, elenchi o associazioni professionali. A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare all'organo amministrativo comunicazione anche scritta eventualmente indicando il nominativo del professionista da cui intende farsi assistere e il suo numero di iscrizione nell'albo professionale.

19.3 Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei diritti indicati, anche mediante l'invio di documentazione, entro due giorni qualora si tratti di informazioni o documenti in possesso della società e facilmente consultabili; negli altri casi entro giorni cinque dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio.

Art. 20

Organo di controllo

20.1 L'organo di controllo è disciplinato ai sensi dell'art.2477 Codice Civile.

20.2 In deroga a tale norma, l'Assemblea può eleggere il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

20.3 Nei casi consentiti dalla legge al Collegio sindacale è affidata altresì la revisione legale dei conti.

Art. 21

Bilancio preventivo

21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo e ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

21.3 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

Art. 22

Relazioni semestrali

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

22.1 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci entro il 31 (trentuno) luglio accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

Art. 23

Bilancio

23.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

23.3 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 24

Destinazione degli utili

24.1 La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili in qualsiasi forma ai soci e reimpiega le risultanze attive di gestione nell'attività sociale o nel rafforzamento della base patrimoniale o in altre iniziative che rientrino nell'oggetto sociale.

24.2 Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% (cinque per cento)

per il fondo di riserva sono destinati alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale, salvo che l'assemblea non deliberi l'imputazione degli stessi al fondo consortile.

Art. 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

25.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

25.3 Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 26

Recapito dei soci per i rapporti sociali e sito internet sociale

26.1 Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate all'indirizzo, anche di posta elettronica, che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

26.2 Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

26.3 Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 27

(Direttore Generale e sue competenze)

27.1 Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza di quanto previsto in materia dal vigente CCNL, ed è individuato fra i dipendenti presenti in organico con contratto a tempo indeterminato, il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità di sostituzione il Direttore generale, in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

27.2 Al Direttore Generale, oltre ai compiti e le funzioni previste dalla declaratoria allegata al richiamato CCNL, compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura aziendale:

- la sovrintendenza alla complessiva gestione tecnica, amministrativa, economica ed operativa della società;

- l'adozione dei provvedimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prodotti;

- la predisposizione dello schema di bilancio e dei documenti di programmazione, da sottoporre all'organo amministrativo;

- la formulazione di proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'organo amministrativo;

- la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- la direzione del personale della società, provvedendo, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e con altre forme contrattuali flessibili, adottando, altresì, i necessari provvedimenti nei confronti del personale e curando i rapporti con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali;
- la sovrintendenza all'espletamento di appalti di lavori, servizi e forniture nonché al conferimento di incarichi professionali necessari per il funzionamento della società, nel rispetto della normativa in materia;
- la stipula dei contratti deliberati dall'organo amministrativo;
- la firma della corrispondenza e degli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione / dell'Amministratore unico.

27.3 Nell'ambito delle funzioni a lui assegnate, il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione che potrà conferirgli, con specifiche attribuzioni, il potere di rappresentare la società nell'ambito dei compiti affidatigli.

ART.28

(Documenti di programmazione)

28.1 Previa ricezione degli indirizzi programmatici formulati dalla Provincia o dall'Ente di Area Vasta di Frosinone, l'Organo amministrativo predispone il documento di programmazione triennale e il budget annuale, trasmettendoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'apposito Comitato di controllo istituito presso l'Ente controllante, al fine di acquisirne il necessario parere, per sottoporli, ordinariamente entro il 30 novembre, all'approvazione dell'Assemblea.

28.2 Il documento di programmazione triennale, riferito all'anno scolastico-formativo in corso e ai due successivi, si compone di una relazione che descrive il prevedibile e programmato andamento della gestione della Società, di un programma degli investimenti e relativi finanziamenti, di un programma di reclutamento di personale e di conferimento di incarichi, di un programma di acquisizione di beni, servizi e lavori e di un complessivo programma economico-finanziario, tenendo anche conto delle risultanze dei report di controllo infrannuali.

28.3 Il budget annuale, riferito all'esercizio immediatamente successivo, rappresenta, in modo dettagliato, secondo schemi analoghi a quelli adottati per il bilancio d'esercizio, il prevedibile e programmato andamento economico, finanziario e patrimoniale della Società, coerentemente alle linee di sviluppo contenute nel documento di programmazione triennale.

28.4 Con frequenza trimestrale, entro trenta giorni dalla conclusione dei primi tre trimestri dell'anno, l'Organo amministrativo predispone e trasmette all'apposito Comitato istituito presso l'Ente controllante, un report che contiene lo stato di attuazione dei programmi di attività, segnalando gli eventuali scostamenti dal documento di programmazione triennale, e riporta la situazione economico-finanziaria della Società, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti dal budget annuale, ed indicando, altresì, gli eventuali interventi correttivi di propria competenza o da proporre all'Assemblea, da convocare, ordinariamente, entro i trenta giorni successivi.

28.5 Nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio, l'Organo amministrativo esprime lo stato complessivo di attuazione dei programmi di attività e del budget annuale, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti.

28.6 Ciascun report trimestrale e la relazione sulla gestione contengono anche, in modo aggregato, l'elenco delle acquisizioni di beni, servizi e lavori realizzate nel periodo di riferimento, indicando le modalità di individuazione dei relativi fornitori.

ART.29

(Controllo analogo)

29.1 La Provincia di Frosinone, all'occorrenza in modo coordinato con gli altri eventuali soggetti soci, esercita sulla società un controllo analogo a quello realizzato sui propri servizi, impartendo indirizzi vincolanti per l'organo amministrativo sugli obiettivi gestionali da perseguire, esprimendo autorizzazioni preventive su tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che l'organo amministrativo reputi necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed acquisendo dall'organo amministrativo tutti i dati e le informazioni ritenuti utili per monitorare l'andamento strategico-operativo ed economico-finanziario della società.

29.2 Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, la Provincia di Frosinone istituisce un apposito Comitato di controllo, cui compete rilasciare pareri preventivi obbligatori sui documenti di programmazione, sui report infrannuali e sul bilancio d'esercizio e i suoi allegati, prima della loro sottoposizione all'Assemblea per la relativa approvazione.

29.3 Il Comitato di controllo esprime, altresì, pareri preventivi obbligatori vincolanti, fatti salvi i casi di somma od estrema urgenza, su singoli atti di competenza dell'Organo amministrativo, ivi compresi tutti gli atti di straordinaria amministrazione nonché gli atti di ordinaria amministrazione previsti dall'apposito Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente controllante.

29.4 L'Organo amministrativo è tenuto a collaborare con il Comitato di controllo, secondo le modalità e i tempi definiti nel suddetto Regolamento.

Articolo 30

(Personale)

30.1 Il rapporto di lavoro del personale della Società ha natura privatistica.

30.2 In fase di prima attuazione la Società per il suo funzionamento si avvale:

- a) del personale già dipendente di ruolo, con riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, presso l'Agenzia Frosinone Formazione in liquidazione, che sarà ricollocato nel nuovo soggetto previo inserimento all'interno dell'organigramma della Società con mansioni e secondo una articolazione oraria coerente con la mission della Società stessa e del proprio piano di impresa, come risultante da specifico allegato all'atto costitutivo;
- b) del personale assunto per le esigenze del raggiungimento dell'oggetto sociale secondo la normativa vigente.

30.3 Il trattamento economico e normativo del personale della Società è quello che risulta dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro per la formazione professionale.

30.4 La qualità di dipendente della Società è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Direttore Generale. Detta clausola non è applicabile ai docenti a tempo parziale.

30.5 L'attribuzione del trattamento accessorio ed incentivante previsti al personale compete al Direttore, nell'ambito del fondo all'uopo costituito e in raccordo con le strutture competenti dell'Amministrazione di Area Vasta. Tale trattamento può tenere conto dei benefici derivanti all'Istituzione dai proventi per sponsorizzazioni, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state assegnate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

ART. 31

(Disposizioni generali)

31.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società, con particolare riguardo a quelle relative alle società a prevalente controllo pubblico.